



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

* * * *

STATUTO

COMUNALE

* * * * *

Allegato alla deliberazione
del CC n° 28 del 19/06/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. G. D'ALESSANDRO

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

TITOLO I -PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 -Definizione
- Art. 2 -Autonomia
- Art. 3 -Sede
- Art. 4 -Territorio
- Art. 5 -Stemma -Gonfalone -Fascia tricolore -Distintivo del Sindaco -Santo Patrono.
- Art. 6 -Pari opportunità
- Art. 7 -Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate -Coordinam
interventi
- Art. 8 -Conferenza Stato-Città -Autonomie locali
- Art. 9 -Tutela dei dati personali

TITOLO II -ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio, Giunta, Sindaco)

Capo I -Consiglio comunale

- Art. 10 -Elezione -Composizione -Presidenza -Consigliere anziano -Competenze
- Art. 11 -Consiglieri comunali -Convalida -Programma di governo
- Art. 12 -Funzionamento -Decadenza dei consiglieri
- Art. 13 -Sessioni del Consiglio
- Art. 14 -Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 15 -Commissioni consiliari permanenti
- Art. 16 -Costituzione di commissioni speciali
- Art. 17 -Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II -Giunta e Sindaco

- Art. 18 -Elezione del Sindaco
- Art. 19 -Linee programmatiche
- Art. 20 -Dimissioni del Sindaco
- Art. 21 -Vice Sindaco
- Art. 22 -Delegati del Sindaco
- Art. 23 -Divieto generale di incarichi e consulenze -Obbligo di astensione
- Art. 24 -Nomina della Giunta
- Art. 25 -La Giunta -Composizione e presidenza
- Art. 26 -Competenze della Giunta
- Art. 27 -Funzionamento della Giunta
- Art. 28 -Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 29 -Decadenza della Giunta -Mozione di sfiducia

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze

- Art. 30 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 31 - Riunioni e assemblee
- Art. 32 - Consultazioni
- Art. 33 - Istanze e proposte

Capo II - Referendum

- Art. 34 - Azione referendaria
- Art. 35 - Disciplina del referendum
- Art. 36 - Effetti del referendum

Capo III - Difensore civico

- Art. 37 - Istituzione dell'ufficio
- Art. 38 - Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 39 - Albo Pretorio
- Art. 40 - Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

- Art. 41 - Demanio e patrimonio
- Art. 42 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 43 - Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI - I SERVIZI

- Art. 44 - Forma di gestione
- Art. 45 - Gestione in economia
- Art. 46 - Aziende speciali
- Art. 47 - Istituzioni
- Art. 48 - Società
- Art. 49 - Concessione a terzi

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 50 - Convenzioni
- Art. 51 - Consorzi
- Art. 52 - Accordi di programma

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE -SEGRETARIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione degli uffici e personale

- Art. 53 -Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Art. 54 -Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 55 -Organizzazione del personale
- Art. 56 -Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 57 -Incarichi esterni

Capo II - Segretario Comunale

- Art. 58 -Segretario comunale -Direttore generale
- Art. 59 -Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 60 -Ufficio di staff
- Art. 61 -Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 62 -Entrata in vigore
- Art. 63 -Modifiche dello statuto

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di MATHI è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento del bilancio. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti, il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
 3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
 4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati, all'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di semplificazione.
 5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione con le comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
 6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e delle tradizioni locali.
- Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

1. La sede del Comune è sita in via Domenico Borla, n 21.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 del

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco - Santo Patrono

1. Il Comune è dotato di uno stemma e gonfalone autorizzati.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato dalla Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
5. La comunità Mathiese riconosce quale proprio patrono San Mauro, celebrato il 15 gennaio di ogni anno, che è considerato giorno festivo

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro e sul territorio, in attuazione delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento, in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, in quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento con gli enti competenti

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per la realizzazione di interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità alla riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Conferenza Stato-Città -Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città -Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 340;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da realizzarsi a livello nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali venga svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio -Giunta -Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione -Composizione -Presidenza -Consigliere anziano -Competen

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attuazione delle deliberazioni. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 della legge 25 marzo 1993, n. 47, unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali. Il consigliere anziano è il solo candidato al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati al Consiglio comunale. Il consigliere anziano è proclamato consigliere ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 47. A parità di voti è proclamato consigliere anziano il più anziano di età.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzioni, il numero dei consiglieri rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, il numero dei consiglieri è ripartito in distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi con l'esercizio del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e alla verifica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il numero dei consiglieri e lo stesso nominato.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Consiglio il programma di linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con deliberazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12

Funzionamento -Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri utilizzando ogni mezzo idoneo, con documenti l'invio, nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 10, rispetto al giorno di convocazione, a:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad ogni convocazione, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione necessaria, iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile, almeno dieci giorni prima della seduta;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno della metà dei componenti assegnati:
 - n. nove Consiglieri, incluso il Sindaco, per le sedute di prima convocazione;
 - n. sei Consiglieri, incluso il sindaco, per le sedute di seconda convocazione;
 - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, i tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
 - h) prevedere il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - i) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie, a cura della presidenza del Consiglio.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in caso di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio, in ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla sua convocazione.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della proposta è inviata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano i regolamenti nei limiti e nei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale in visione libera del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione del manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con un numero di componenti da stabilirsi, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperienze, studi, indagini, ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti, le procedure d'indagine e il termine di cessazione.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni in esame.
5. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina del presidente il quale è ricompreso nel computo proporzionale del gruppo di appartenenza in cui è nominato. I consiglieri che nominano voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

6. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti regolamento consiliare.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, o Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 18

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di os Costituzione italiana.

Art. 19

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 1 azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie evidenziandone la priorità.

Art. 20

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio p Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina c

Art. 21

Vice Sindaco

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede il Vice Sindaco anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni o compiti specifici, per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti a quelli di cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni volta che, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e approvate dal Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati.
6. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto.

Art. 23 Divieto generale di incarichi e consulenze -Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni che interessino i propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica alle deliberazioni normative o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una connessione diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 24 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di almeno un rappresentante della minoranza.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al quarto grado, del Sindaco o di uno dei componenti della Giunta.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la compatibilità del Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione dei risultati in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25
La Giunta -Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero sei assessori. Il Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati a ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative. Gli assessori non consiglieri non partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici si astengono dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.

Art. 26
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deleghe.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e la nomina dei membri delle commissioni di cui all'art. 51 della Legge 8.6.1990, n. 142.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante, e la nomina del legale di parte sono di competenza della Giunta.
5. La Giunta provvede all'approvazione, sul piano della legittimità, dei verbali di gara e di concorso, degli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
6. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non concernano attività finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli consiglieri.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nei limiti dei regolamenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale. In mancanza di votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 28
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per al Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Per tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, al capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI -RIUNIONI -ASSEMBLEE -
CONSULTAZIONI -ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni iniziativa di cittadini, singoli o associati, concorrente con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive

Art. 31 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti gli organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche di iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti gli organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità di svolgimento sono stabilite in appositi atti.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di associazioni sociali:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volte a favorire iniziative idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata chiesta da altri organismi.

Art. 33 Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale, per problemi di rilevanza collettiva, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad esprimersi in termini concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione e ne indicheranno ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 500 elettori con firme autenticate con firma propria per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II REFERENDUM

Art. 34 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o circoscrizionali.

Art. 35

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 36

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro la proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre eguale deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 37

Istituzione dell'ufficio

1. Nel Comune può essere istituito l'ufficio del «difensore civico» quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale. Il difensore civico è sottoposto al Sindaco del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 38

Nomina -Funzioni -Disciplina

1. Nel caso di istituzione, con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni e l'intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri enti provinciali per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 39 Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio, in cui è pubblicata la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo da garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di consultazione.

Art. 40 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di trasparenza; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto urbanistico, del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa, a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, tenendo conto degli interessi dei cittadini e degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 41 Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 109, disciplina le modalità di alienazione dei beni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la loro manutenzione periodica degli inventari.

Art. 42 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 109 del 15 maggio 1997, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di cui è composta la commissione di revisione del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 44 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o prestazioni di servizi, al fine di realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse alternative, in base alla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, o alla partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 45 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 46 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Comune può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consiglieri comunali, possiedono competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari a quello dei consiglieri comunali, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria esperienza e competenza.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, i titolari di attività in concorrenza con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti, i soci, i rappresentanti e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque in concorrenza con l'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, - o nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre ~ metà dei membri e amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio. L'ordinamento disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei del Comune.
5. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva e verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme della gestione.

Art. 47 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme dall'art. 46 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione e la responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed il pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione e la copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48 Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata o società a pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna per natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano nella vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire società per azioni, anche . mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà esclusiva (art. 1, comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga (art. 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 1, comma 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 533, e successive modificazioni e il relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 49
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di attrezzature e apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere erogati anche mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione e l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di strutture che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, nel rispetto dei principi fissati nel presente statuto, può promuovere o aderire alla costituzione del consorzio tra Enti.
2. La convenzione, oltre agli altri requisiti di legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicità dei servizi fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti consorziati.
3. Il consorzio può assumere carattere polifunzionale quando da parte dei medesimi Enti consorziati si gestisce una pluralità di servizi.

Art. 52
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, la collaborazione coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE -SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 53 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori e attività svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, l'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e di efficienza nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 300, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva, e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti della propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 55 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal sistema nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento dell'organizzazione degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, su base pluriennale formulati e finanziati dal Comune.

Art. 56 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 57 Incarichi esterni

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità di essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti a tempo determinato presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per i dipendenti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento dell'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga adottato un provvedimento strutturalmente deficitario di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 287, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e concesso dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale e in riferimento agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di mancato raggiungimento delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento di ciascuno dei obiettivi di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità personale accertata e reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 287, e successive modificazioni.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 58 Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto della disciplina dell'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale previste dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 142/1990.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano, in aggiunta a quelle previste dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 77, e successive modificazioni, la stessa indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 77, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parte) previste dall'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai capi area o ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi servizi.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono attribuiti ai responsabili i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'ente, e, in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di costruzioni, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, costituite da manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente, previste dall'art. 38 della legge n. 142/1990;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, per l'efficienza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in diversa disposizione.

Art. 60 Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dal regolamento.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono considerati senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei contributi straordinari, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 61 Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata con altri enti.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune.


Art. 63 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una seconda seduta da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione è approvata in due sedute consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. 3. L'entrata in vigore di nuove leggi statali e regionali non è applicabile ai principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro cento giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Il presente Statuto:

- ☒ E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **19-06-2000**
 - ☒ Con atto n. **28**
- ☒ E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal **23-06-2000**
Al **23-07-2000**
- ☒ E' stato affisso all'albo pretorio comunale dal **25-10-2000** , al **24-11-2000**
per 30 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo p
luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- ☒ E' entrato in vigore il **25-11-2000**

Data 4-12-2000



Il Segretario Com
Dott. G. D'ALESS